

Relazione della V Commissione permanente

SICUREZZA SOCIALE (SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, ASSISTENZA SOCIALE)

(Seduta del 19 giugno 2014)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO COMI

Relatore di minoranza: GIANCARLO D'ANNA

sulle proposte di legge:

- N. 407** a iniziativa dei Consiglieri Cardogna, Comi, Binci, Bucciarelli, Busilacchi, Camela, D'Anna, Eusebi, Latini, Trenta, Marinelli, Natali, Pieroni, Ricci, Silveti, Zaffini, Badiali, Perazzoli, Bellabarba
presentata in data 28 marzo 2014
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERAPIE COMPLEMENTARI: TERAPIA DEL SORRISO E PET THERAPY
- N. 221** a iniziativa dei Consiglieri Cardogna, Marinelli, Malaspina, Silveti, Marangoni, Latini, Binci, D'Anna, Zaffini, Bucciarelli, Pieroni, Busilacchi, Ricci, Eusebi
presentata in data 29 giugno 2012
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERAPIE COMPLEMENTARI: TERAPIA DEL SORRISO
- N. 262** a iniziativa del Consigliere Marangoni
presentata in data 16 ottobre 2012
DISPOSIZIONI SULLA PET THERAPY

(Abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

TESTO BASE: proposta di legge n. 407

RELAZIONE ORALE

Testo base: pdl n. 407**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione promuove, nel rispetto della normativa vigente, l'impiego appropriato e corretto, secondo le modalità indicate all'articolo 3, della terapia del sorriso e della pet therapy, quali pratiche a supporto ed integrazione delle cure cliniche, terapeutiche e farmacologiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è previsto l'istituzione di un elenco regionale ai sensi dell'articolo 4.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
- terapia del sorriso, la possibilità di utilizzare, attraverso l'opera di operatori appositamente formati, il sorriso e il pensiero positivo in funzione terapeutica;
 - pet therapy, la possibilità di utilizzare il rapporto uomo-animale in campo medico e psicologico, con operatori adeguatamente formati, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere animale.

Art. 3
(Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale detta direttive per favorire l'introduzione della pet therapy e della terapia del sorriso presso gli enti del servizio

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione promuove, nel rispetto delle disposizioni vigenti, lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e di integrazione delle cure clinico-terapeutiche, quali la terapia del sorriso e la pet therapy, nelle strutture sanitarie pubbliche e private, prioritariamente, negli ambiti pediatrici, neurologici ed oncologici, e presso le strutture di cui alla legge regionale 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale).

2. Per le finalità di cui al comma 1 è prevista l'istituzione di elenchi regionali ai sensi dell'articolo 4.

Art. 2
(Definizioni)

Identico

Art. 2 bis
(Terapia del sorriso e pet therapy)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce con distinti atti, i criteri e le modalità per l'introduzione e l'utilizzo della terapia del sorriso e della pet therapy, assicurando il rispetto di quanto previsto all'articolo 6 bis.

2. Gli atti indicati al comma 1, in particolare, assicurano che l'attività dei soggetti che forniscono la pet therapy o la terapia del sorriso negli ambiti previsti sia svolta senza oneri a carico del bilancio regionale o del fondo sanitario regionale.

Art. 3
(Funzioni della Regione)

Soppresso

sanitario regionale assicurandone prioritariamente la diffusione presso gli ambiti pediatrici, neurologici ed oncologici e promuovendo l'utilizzo di operatori adeguatamente formati.

2. La Giunta regionale definisce inoltre i requisiti igienico-organizzativi per l'introduzione della pet therapy e della terapia del sorriso nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché nelle strutture disciplinate dalla legge regionale 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale).

3. Gli atti indicati ai commi 1 e 2 sono adottati dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione assembleare permanente.

Art. 4
(Elenco regionale)

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco dei soggetti che praticano la terapia del sorriso e la pet therapy.

2. Sono iscritti nell'elenco indicato al comma 1 gli enti che svolgono le pratiche previste dalla presente legge da almeno tre anni e che utilizzano operatori debitamente formati ai sensi dell'articolo 5.

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per ottenere l'iscrizione nell'elenco e per la sua tenuta, prevedendo, in particolare, il suo aggiornamento, almeno triennale.

Art. 5
(Percorsi formativi)

1. I percorsi formativi e gli aggiornamenti, obbligatori per gli operatori che praticano la terapia del sorriso e la pet therapy, sono predisposti nell'ambito della normativa di formazione della Regione Marche.

2. I percorsi formativi indicati al comma 1 sono finalizzati, in particolare, all'acquisizione di specifiche competenze professionali attinenti al settore socio-sanitario.

Art. 4
(Elenchi regionali)

1. Sono istituiti presso la Giunta regionale:

- a) l'elenco dei soggetti che forniscono la terapia del sorriso;
- b) l'elenco dei soggetti che forniscono la pet therapy.

2. Sono iscritti negli elenchi indicati al comma 1 gli enti che forniscono da almeno tre anni la terapia del sorriso e la pet therapy, con operatori debitamente formati ai sensi dell'articolo 5.

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per ottenere l'iscrizione negli elenchi previsti al comma 1 e per la loro tenuta, prevedendo, in particolare, il loro aggiornamento, almeno triennale.

Art. 5
(Percorsi formativi)

1. I percorsi formativi per gli operatori che praticano la terapia del sorriso e la pet therapy sono realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale). Detti percorsi formativi sono finalizzati, in particolare, all'acquisizione di specifiche competenze professionali attinenti al settore socio-sanitario.

2. I percorsi formativi indicati al comma 1 possono essere inseriti negli atti di programmazione previsti agli articoli 3 e 4 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Art. 6*(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni previste agli articoli 3 e 4 sono adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'elenco regionale previsto all'articolo 4 ha esclusivamente finalità informativa e conoscitiva.

Art. 6*(Disposizioni finali)*

1. **La Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, le deliberazioni previste all'articolo 2 bis, anche previa eventuale fase sperimentale.**

1 bis. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, le deliberazioni previste all'articolo 4.

2. ~~L'elenco regionale previsto~~ **Gli elenchi regionali previsti** all'articolo 4 ~~ha~~ **hanno** esclusivamente finalità informativa e conoscitiva.

Art. 6 bis*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La Regione e gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Proposta di legge n. 221

dei Consiglieri Cardogna, Marinelli,
Malaspina, Silvetti, Marangoni, Latini, Binci,
D'Anna, Zaffini, Bucciarelli, Pieroni,
Busilacchi, Ricci, Eusebi
presentata in data 29 giugno 2012

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Marche con la presente legge intende promuovere la conoscenza, lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti, quale la terapia del sorriso o gelotologia o clown terapia a supporto ed integrazione delle cure clinico-terapeutiche, con particolare riferimento agli ambiti ospedalieri pediatrici-oncologici-neurologici, nonché a supporto degli interventi socio-assistenziali nelle strutture di cui alla legge regionale 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale).

Art. 2
(Definizione della terapia del sorriso)

1. Ai fini della presente legge si intende per terapia del sorriso, gelotologia o clown terapia la possibilità di utilizzare, attraverso l'opera di personale medico, non medico e di volontari appositamente formati, il sorriso ed il pensiero positivo in funzione terapeutica, in modo da integrare le cure medico-farmacologiche e psicologiche.

Art. 3
(Modalità di applicazione)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare definisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

- a) le modalità per l'introduzione della terapia complementare di gelotologia o clown terapia presso le strutture ospedaliere prioritariamente negli ambiti pediatrici, neurologici ed oncologici, e presso le strutture di cui alla l.r. 20/2002 prioritariamente a favore di anziani e disabili;
- b) le procedure ed i protocolli per la progettazione, realizzazione e valutazione di programmi di studio e ricerca sull'utilizzo della gelotologia o clown terapia a fini di terapia complementare.

Art. 4

(Repertorio regionale dei soggetti che svolgono attività di clown terapia)

1. Al fine di indirizzare e tutelare le strutture di cui alla l.r. 20/2002 e gli ospedali marchigiani che volessero introdurre servizi di attività di terapia complementare di clown terapia, la Regione Marche predispone un repertorio dei soggetti che svolgono attività di clown terapia, da rinnovarsi ogni tre anni.

2. Nel repertorio possono essere iscritti gli Enti, Fondazioni, Associazioni ONLUS e Cooperative sociali che tra le finalità statutarie prevedano specificatamente l'attività di clown terapia, che operino con personale professionale e volontario in possesso dei requisiti indicati dagli articoli 5, 6 e 7 della presente legge e che svolgano l'attività di clown terapia da almeno tre anni.

Art. 5

(Figura professionale)

1. L'attività di clown terapia è svolta da personale in possesso della qualifica professionale di "operatore attività integrative socio-sanitarie: clown terapia" indicata dal Tabulato regionale delle Qualifiche al codice TE10.16 corso (NQA), livello (II), durata (400/600 h) di cui alla d.g.r. n. 4626 del 24 luglio 1989 o qualifiche equipollenti.

Art. 6

(Attività di volontariato)

1. L'attività di clown terapia può essere effettuata altresì da volontari in attività di gruppo, in ogni caso sotto la guida di un professionista di cui all'articolo 5, nell'ambito delle strutture di cui alla l.r. 20/2002, inoltre i volontari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di scuola media superiore;
- b) avere frequentato un corso propedeutico all'attività di clown terapia di 60 ore.

Art. 7

(Riconoscimento qualifica professionale degli operatori in attività)

1. Nella fase di prima applicazione della presente legge la Regione Marche e l'Ufficio regionale del lavoro prenderanno in considerazione le domande di riconoscimento di qualifica professionale di operatori già operanti valutando i seguenti elementi:

- a) possesso del diploma di scuole media superiore o del diploma di laurea;

- b) partecipazione ad attività formative specifiche attinenti la clown terapia per almeno 300 ore;
- c) avere continuativamente svolto attività di clown terapia, per un minimo di quattro anni, presso strutture di cui alla l.r. 20/2002 e presso reparti ospedalieri.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa sarà stabilita a seguito dell'applicazione dell'articolo 3 a decorrere dall'anno 2013 con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Proposta di legge n. 262
del Consigliere Marangoni
presentata in data 16 ottobre 2012

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge intende promuovere la conoscenza, lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche come le attività e terapie assistite dagli animali o pet therapy.

2. Ai fini della presente legge si intende per pet therapy quel complesso di attività che impiegano i contributi offerti dalla relazione uomo-animale a beneficio della persona, per coadiuvare le terapie della medicina tradizionale, motivare il paziente con patologie neuromotorie ad affrontare le terapie per la riabilitazione, per arricchire le psicoterapie e le terapie cognitive ed in tutti i casi di disabilità fisica, psichica, psichiatrica e di difficoltà di socializzazione con particolare riferimento ai bambini in situazione di disagio, vittime di maltrattamenti, abbandono e abusi, per favorire il mantenimento delle capacità cognitive e motorie delle persone anziane autosufficienti e non autosufficienti.

3. Con il termine pet therapy si intendono tutte le attività di tipo ludico, ricreativo ed educativo e co-terapeutico svolte da coppie operatore-animale formate a tale scopo e che collaborano in progetti finalizzati a migliorare la qualità della vita dei fruitori.

Art. 2
(Ambiti applicativi)

1. La pet therapy può essere praticata in particolare presso alcune strutture ospedaliere, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali, sanitari, case di riposo, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità di recupero, centri privati, fattorie didattiche, agri-nidi.

Art. 3
(Formazione degli operatori)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove la formazione professionale del personale medico e non medico, delle unità operative dipendenti dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale o con esso operanti in regime di convenzione, ovvero del personale delle organizzazioni del privato

sociale e dei volontari delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e, provvede al rilascio dell'autorizzazione ai corsi e all'effettuazione dell'attività didattica formativa.

2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti da organismi di formazione accreditati e da operatori appositamente abilitati e sotto il coordinamento, tramite apposito albo, effettuato dalla Regione.

3. I programmi dei corsi di cui al comma 2 sono definiti da un nucleo di esperti che abbiano una comprovata esperienza nel settore, sia gli ordini dei medici, degli psicologi e dei veterinari, istituito presso la Regione e sentite sia le organizzazioni del privato sociale e quelle di volontariato, sia gli organismi accreditati all'esercizio di pet therapy su scala nazionale.

4. I fondi da destinare alla formazione degli operatori non devono essere superiori al venticinque per cento dei fondi stanziati dalla presente legge ed almeno il settantacinque per cento dei fondi complessivi deve essere disponibile per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4.

Art. 4

(Modalità di applicazione)

1. La Giunta regionale provvede ogni anno ad emanare un bando di adesione distintamente per la presentazione di progetti di pet therapy, a cui possono partecipare l'ASUR, le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale, enti privati del tipo "case protette", centri diurni, e quei soggetti elencati all'articolo 2.

2. Nel caso di strutture pubbliche i progetti provengono su proposta dei direttori generali delle stesse, e devono essere realizzati sia nell'ambiente ospedaliero, in via prioritaria nei reparti di pediatria, neurologia e oncologia, sia nelle strutture semiresidenziali e residenziali per disabili, anziani autosufficienti e non autosufficienti.

3. L'ammissibilità al finanziamento regionale di cui al comma 1 viene definita sulla base di apposita graduatoria che tiene conto:

- a) dell'ambito e delle modalità di applicazione della pet therapy a fini assistenziali o co-terapeutici;
- b) delle caratteristiche degli spazi e degli arredi destinati all'attività di pet therapy;
- c) dei criteri di evidenza scientifica che sono alla base della proposta progettuale, delle procedure e dei protocolli per la progettazione, della realizzazione e valutazione dei programmi di studio e ricerche sull'utilizzo della pet therapy a fini assistenziali o co-terapeutici;
- d) del coinvolgimento di animali che siano valu-

- tati e seguiti nei periodi di lavoro da un medico veterinario esperto in comportamento che certifichi l'assenza di stress e da un medico veterinario zoiatra che ne attesti e garantisca la sanità fisica;
- e) che si tratti di animali che sono stati formati e certificati in coppia con l'operatore al fine di verificare l'idoneità della coppia al lavoro di relazione mediata con i fruitori.

Art. 5
(Linee guida)

1. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale delibera specifiche linee guida volte ad indirizzare e valorizzare l'operato dei centri sanitari e delle associazioni private che offrono l'attività di pet therapy.

2. Le linee guida devono:

- a) definire standard operativi applicabili su tutto il territorio regionale;
- b) stabilire le modalità e le responsabilità della progettazione, della prescrizione, della somministrazione e della valutazione delle attività e delle pratiche assistenziali, terapeutiche e riabilitative con coinvolgimento di animali;
- c) delimitare il campo di applicazione in Attività assistite dagli animali (A.A.A.) e in Terapie assistite dagli animali (T.A.A.);
- d) indicare dettagliatamente in quali situazioni cliniche le terapie di cui alla lettera c) sono applicabili e quali sono invece le patologie e le relative controindicazioni;
- e) elencare le strutture nelle quali possono essere applicate le due tipologie di pet therapy;
- f) stabilire le modalità operative a livello di équipe e gli obiettivi delle A.A.A. e T.A.A.;
- g) circostanziare nel dettaglio le modalità di monitoraggio e di valutazione d'efficacia dei progetti di pet therapy effettuati nelle strutture socio-sanitarie, educative ed istituzionali regionali.

3. Per quanto non riportato nel presente articolo si fa riferimento alla "Carta dei valori e dei principi sulla pet relationship" sottoscritta a Modena nel 2002, con il patrocinio del Ministero della salute.

Art. 6
(Fase sperimentale)

1. I direttori generali delle Aziende sanitarie o di strutture pubbliche e i direttori o responsabili delle strutture private, ove è stata introdotta l'attività di pet therapy, presentano alla Giunta regionale una relazione annuale sull'andamento del-

l'attività con particolare riferimento ai risultati conseguiti e ai costi sostenuti.

2. La fase sperimentale di cui al comma 1 durerà per ventiquattro mesi a partire dall'approvazione della presente legge.

Art. 7

(Benessere degli animali e affidabilità sanitaria)

1. Gli animali coinvolti nei progetti di pet therapy devono presentare caratteristiche di specie e di indole tali da risultare adatti alle finalità del progetto.

2. Gli animali devono essere mantenuti sotto controllo sanitario e le attività di pet therapy devono essere svolte in modo tale da garantire sempre il rispetto del benessere animale.

3. Il benessere degli animali coinvolti in progetti di pet therapy deve essere garantito nell'aspetto psichico/etologico da medici veterinari esperti in comportamento (lista ufficiale FNOVI) e nell'aspetto sanitario da medici veterinari zoiatri.

4. Gli animali coinvolti nei progetti di pet therapy devono essere animali di proprietà e possedere una apposita certificazione in coppia con l'operatore di pet therapy col quale collaborano.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2013 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2013, sono iscritte nell'UPB 53007 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).